

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, settembre 2016

**Circolare Mensile**

**AGOSTO 2016: NOVITÀ.....2**

---

1	Definizione della pretesa fiscale - Effetti sul calcolo dei contributi INPS.....	2
2	Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in ambito fiscale - Nuova “white list” ..	3
3	Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF - Obblighi di rendiconto e semplificazione degli adempimenti .....	4
4	Canone RAI - Addebito in bolletta - Presentazione delle istanze di rimborso.....	7
5	<i>Controlled foreign companies</i> - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.....	9
6	Tributi speciali per servizi resi dall’Amministrazione finanziaria - Versamento con il modello F24..	10
7	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2016 .....	12

1	<p><b>DEFINIZIONE DELLA PRETESA FISCALE - EFFETTI SUL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS</b></p>
	<p>La circ. INPS 2.8.2016 n. 140 ha fornito indicazioni in merito agli effetti che determina la definizione con l’Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale sul calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata ex L. 335/95.</p> <p>Come regola generale, infatti, se l’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito, questo ha effetto anche ai fini contributivi; conseguentemente, il maggior imponibile verrà recepito in un avviso di addebito che l’INPS provvederà a notificare al contribuente.</p> <p>Tale principio va però “adattato” ai diversi istituti definitivi e deflattivi del contenzioso.</p>
1.1	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>Il ricorso al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, per sanare spontaneamente una violazione fiscale con applicazione ridotta delle sanzioni non ha effetti sul versante contributivo; pertanto, sui contributi dovuti dovranno essere computate pienamente le sanzioni.</p>
1.2	<p><b>MEDIAZIONE TRIBUTARIA</b></p> <p>La mediazione tributaria, di cui all’art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 546/92, rileva ai fini del calcolo dei contributi previdenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; sulle somme dovute a titolo di contributi non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>A seguito del perfezionamento della mediazione, che avviene con il pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in presenza di pagamento rateale, entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo, la pretesa fiscale e contributiva è definitivamente rideterminata nella misura fissata dall’accordo stesso e l’INPS deve quindi tenere conto del maggior imponibile definito con l’atto di mediazione.</p> <p>Laddove sia stato emesso un avviso di addebito sulla base di un originario avviso di accertamento, senza tener conto del sopravvenuto accordo di mediazione, l’INPS deve provvedere, secondo modalità differenti a seconda che la riscossione sia stata concordata in unica soluzione o mediante rateazione, all’annullamento totale o parziale di detto avviso.</p> <p><b><i>Decadenza dalla rateazione</i></b></p> <p>In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di scadenza della rata seguente, la sede INPS competente può procedere al recupero, tramite emissione di avviso di addebito, dell’intero importo residuo, con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi.</p>
1.3	<p><b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b></p> <p>L’accertamento con adesione, regolato dal DLgs. 218/97, assume rilevanza rispetto ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; sulle somme dovute a titolo di contributi non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>Analogamente a quanto osservato con riferimento alla mediazione tributaria, il perfezionamento dell’atto di adesione (con il pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in presenza di pagamento rateale, entro venti giorni dalla redazione dell’atto) comporta, in via generale, la definizione del rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, pertanto l’accertamento originario non è più produttivo di alcun effetto.</p> <p><b><i>Decadenza dalla rateazione</i></b></p> <p>Se, in caso di pagamento rateale, non sono rispettate le scadenze previste, il contribuente decade dalla rateazione, ma l’imponibile contributivo rimane quello definito</p>

segue	con l'adesione (e non quello originariamente accertato). Pertanto, il recupero contributivo, tramite avviso di addebito, comprenderà il residuo debito sulla base del reddito rideterminato in sede di adesione, oltre alle sanzioni ed agli interessi.
1.4	<p><b>ACQUIESCENZA ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>L'acquiescenza all'avviso di accertamento, di cui all'art. 15 del DLgs. 218/97, assume rilevanza rispetto ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; sulle somme dovute a titolo di contributi non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>Analogamente a quanto osservato con riferimento alla mediazione tributaria e all'accertamento con adesione, l'acquiescenza si perfeziona con il versamento totale delle somme dovute o della prima rata.</p> <p><b>Decadenza dalla rateazione</b></p> <p>Qualora non siano rispettate le scadenze previste dal pagamento dilazionato, il recupero contributivo, tramite avviso di addebito, comprenderà il residuo debito, oltre alle sanzioni ed agli interessi.</p>
1.5	<p><b>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</b></p> <p>La rilevanza ai fini contributivi dell'accordo derivante dalla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del DLgs. 546/92, non è espressamente disciplinata.</p> <p>Tuttavia, poiché l'accordo di conciliazione ha efficacia novativa della precedente pretesa fiscale, il maggior imponibile fiscale quantificato a titolo definitivo rileva anche in sede di determinazione della contribuzione previdenziale e assistenziale. Pertanto, l'INPS, a seguito dell'accordo conciliativo, deve adeguare l'azione di recupero degli importi originariamente richiesti, rettificando il dato reddituale e conseguentemente l'ammontare contributivo preteso.</p> <p>In ogni caso, sulla maggior somma rideterminata a seguito della conciliazione giudiziale sono dovuti sanzioni e interessi.</p>
1.6	<p><b>CHIUSURA AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI</b></p> <p>La chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, di cui all'art. 39 co. 12 del DL 98/2011, è un istituto che consente di definire le liti aventi ad oggetto tributi originati da avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che presuppongono la rettifica delle dichiarazioni dei redditi.</p> <p>L'istituto in esame non assume rilevanza rispetto alle originarie pretese dell'Amministrazione fiscale, ma semplicemente consente la definizione agevolata del processo tributario mediante il versamento di una certa somma.</p> <p>Non determinando la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell'accertamento, gli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali non hanno effetti sulle azioni di recupero intraprese dall'INPS sulla base dell'imponibile fiscale originariamente accertato. Tuttavia, se chiamato in giudizio, l'INPS è tenuto a provare la sussistenza della pretesa contributiva a fronte di un accertamento emesso da un diverso Ente, allegando i dati di dettaglio dell'avviso, i fatti che costituiscono il presupposto del maggior reddito, nonché tutta la documentazione da cui origina la pretesa creditoria.</p>
2	<p><b>STATI CHE ASSICURANO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN AMBITO FISCALE - NUOVA "WHITE LIST"</b></p>
	<p>Con il DM 9.8.2016, pubblicato sulla G.U. 22.8.2016 n. 195, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha revisionato in modo significativo la <i>white list</i> degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in ambito fiscale con l'Italia, contenuta nel DM 4.9.96.</p>
2.1	<p><b>NUOVI STATI CHE ASSICURANO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI</b></p> <p>Rispetto alla precedente versione della <i>white list</i>, sono stati aggiunti i seguenti Stati o territori: Alderney, Anguilla, Arabia Saudita, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Belize,</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Bermuda, Camerun, Colombia, Congo, Costa Rica, Curaçao, Etiopia, Georgia, Ghana, Gibilterra, Giordania, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Far Oer, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malaysia, Moldova, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Oman, Senegal, Seychelles, Sint Marteen, Siria, Svizzera, Tajikistan, Taiwan, Turks and Caicos, Turkmenistan, Uganda e Uzbekistan.</p>
<p>2.2</p>	<p><b>RIFLESSI DELL'INCLUSIONE DI UNO STATO O TERRITORIO NELLA <i>WHITE LIST</i></b></p> <p>Gli effetti dell'inclusione di un determinato Stato o territorio nella <i>white list</i> riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in taluni casi, i residenti di tali Stati o territori, che possono in genere fare valere esenzioni specifiche sui redditi di fonte italiana;</li> <li>• in altri casi i residenti italiani, che possono evitare regimi di penalizzazione per i redditi di fonte estera nel momento in cui le attività da cui si generano i redditi sono localizzate negli Stati "collaborativi".</li> </ul> <p><b>Disposizioni del TUIR</b></p> <p>Le principali disposizioni del TUIR che menzionano la <i>white list</i> riguardano, per i soggetti non imprenditori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la deducibilità delle contribuzioni ai fondi pensione esteri;</li> <li>• la detrazione dei canoni di locazione degli studenti iscritti a Università estere;</li> <li>• il regime dei non residenti "Schumacker".</li> </ul> <p>Altri regimi influenzati dalle modifiche sono quelli relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla presunzione di residenza dei <i>trust</i>;</li> <li>• alla deducibilità delle perdite su crediti nel contesto delle procedure concorsuali;</li> <li>• al consolidato fiscale;</li> <li>• al trasferimento della sede all'estero o in Italia.</li> </ul> <p><b>Disposizioni in materia di fiscalità finanziaria</b></p> <p>In ambito finanziario, l'appartenenza dello Stato alla <i>white list</i> ha effetti per i soggetti ivi residenti sull'esenzione dalle ritenute o imposte sostitutive italiane sugli interessi delle obbligazioni dei "grandi emittenti" (banche e società quotate), sui proventi dei fondi mobiliari e immobiliari italiani e con l'esenzione dal <i>capital gain</i> per le plusvalenze "non qualificate" e i redditi ad esse assimilati.</p> <p>Per i residenti italiani che investono in Stati "collaborativi" i benefici sono rappresentati dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva per i titoli dei "grandi emittenti" quotati su mercati degli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) appartenenti alla <i>white list</i>, dall'esenzione da ritenuta per gli interessi dei mutui contratti con banche localizzate nei medesimi Stati e dalla tassazione agevolata del 12,50% dei titoli di Stato emessi dagli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni.</p> <p><b>Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale</b></p> <p>Altri benefici riguardano il quadro RW del modello UNICO, in quanto solo per gli investimenti in Stati "non collaborativi" sono previsti gli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adottare l'approccio "<i>look through</i>" (con conseguente indicazione del valore delle attività possedute dalla società partecipata, e non di quello della partecipazione) per le partecipazioni rilevanti;</li> <li>• indicare l'ammontare massimo che i conti correnti e i libretti di risparmio hanno raggiunto nel corso del periodo d'imposta.</li> </ul>
<p>3</p>	<p><b>DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - OBBLIGHI DI RENDICONTO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI</b></p>

<p><i>segue</i></p>	<p>L'art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “messo a regime” la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a favore di soggetti che svolgono determinate attività considerate meritevoli di sostegno finanziario;</li> <li>• previsto disposizioni per assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF spettante a ciascun beneficiario.</li> </ul> <p>Per effetto della nuova disciplina, con il DPCM 7.7.2016 (pubblicato sulla G.U. 9.8.2016 n. 185), che ha modificato e integrato il precedente DPCM 23.4.2010, sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilite le modalità attuative dei suddetti obblighi di trasparenza;</li> <li>• introdotte semplificazioni e razionalizzazioni degli adempimenti previsti per l'ammissione al riparto delle somme derivanti dal 5 per mille dell'IRPEF.</li> </ul>
<p><b>3.1</b></p>	<p><b>PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI E DEGLI IMPORTI ASSEGNATI</b></p> <p>Le Amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'apposita sezione del proprio sito <i>web</i>;</li> <li>• entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo.</li> </ul>
<p><b>3.2</b></p>	<p><b>OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI</b></p> <p>I soggetti destinatari del 5 per mille devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite;</li> <li>• utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;</li> <li>• accompagnato da una relazione illustrativa.</li> </ul> <p><b>Contenuto del rendiconto</b></p> <p>Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;</li> <li>• l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;</li> <li>• l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;</li> <li>• le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;</li> <li>• l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.</li> </ul> <p><b>Termine di redazione del rendiconto</b></p> <p>Il rendiconto in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione degli importi.</p> <p><b>Trasmissione del rendiconto</b></p> <p>I rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmessi, se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Amministrazione competente che ha erogato le somme, per consentirne il controllo; a tale fine, la medesima Amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa;</li> <li>• entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta dell'Amministrazione competente;</li> <li>• devono conservare tali documenti per 10 anni.</li> </ul> <p><b>Pubblicazione dei rendiconti</b></p> <p>Le Amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute a pubblicare i rendiconti e le relazioni illustrative, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'apposita sezione del proprio sito <i>web</i>;</li> <li>• entro un mese dalla ricezione.</li> </ul> <p><b>Controllo dei rendiconti</b></p> <p>Le Amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a campione;</li> <li>• presso le sedi degli enti beneficiari.</li> </ul>
<p><b>3.3</b></p>	<p><b>RECUPERO DELLE SOMME NON SPETTANTI O NON RENDICONTATE</b></p> <p>Le somme erogate a titolo di 5 per mille dell'IRPEF sono soggette a recupero qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'erogazione sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;</li> <li>• venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;</li> <li>• le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;</li> <li>• gli enti che hanno percepito importi pari o superiori a 20.000,00 euro non abbiano inviato il rendiconto e la relazione all'Amministrazione competente;</li> <li>• gli enti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini dei controlli, il rendiconto, la relazione illustrativa e l'eventuale ulteriore documentazione;</li> <li>• a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;</li> <li>• dopo l'erogazione delle somme, l'ente risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.</li> </ul> <p>L'Amministrazione competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emana l'atto di contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio;</li> <li>• provvede al recupero delle somme non spettanti;</li> <li>• qualora l'erogazione sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali, provvede altresì a trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria.</li> </ul> <p>Il recupero comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'Erario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'inflazione;</li> <li>• gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.</li> </ul> <p>Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, le suddette somme vengono recuperate in modo coattivo, sulla base della normativa vigente.</p> <p>Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.</p>
<p><b>3.4</b></p>	<p><b>SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL RIPARTO DEL 5 PER MILLE</b></p> <p>Il DPCM 7.7.2016 prevede una semplificazione e razionalizzazione degli adempi-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>menti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF.</p> <p><b><i>Efficacia pluriennale dell'iscrizione nell'elenco e della dichiarazione sostitutiva</i></b> Fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, l'iscrizione nell'elenco per il riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, regolarmente adempite, esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. In assenza di variazioni, ciascun ente interessato non sarà quindi più tenuto a presentare, ogni anno, la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva.</p> <p>Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.</p> <p>Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.</p> <p><b><i>Variazione del rappresentante legale</i></b> La dichiarazione sostitutiva perde comunque efficacia in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.</p> <p><b><i>Revoca dell'iscrizione per sopravvenuta perdita dei requisiti</i></b> In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente deve sottoscrivere e trasmettere all'Amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.</p> <p>Qualora il contributo derivante dal 5 per mille sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca, si applicano le disposizioni relative al recupero delle somme non spettanti.</p> <p><b><i>Decorrenza</i></b> Le nuove disposizioni di semplificazione degli adempimenti si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 (IRPEF relativa al periodo d'imposta 2016), con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.</p> <p>In relazione all'anno finanziario 2016 (IRPEF relativa al periodo d'imposta 2015), rimangono quindi fermi i previsti adempimenti, anche ai fini della relativa regolarizzazione entro il 30.9.2016 (c.d. "remissione <i>in bonis</i>").</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>CANONE RAI - ADDEBITO IN BOLLETTA - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO</b></p>
	<p>Con il provv. 2.8.2016 n. 125604, l'Agenzia delle Entrate ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvato il modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento RAI per uso privato, pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica ma non dovuto;</li> <li>• stabilito le relative modalità di presentazione.</li> </ul>
<p><b>4.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b> Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica sulla quale sia stato addebitato il canone o dall'erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.</p>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO</b> Nell'istanza di rimborso occorre indicare, come motivazione, il codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1", qualora il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica</li> </ul>

<p>segue</p>	<p>sia in possesso dei requisiti di esenzione di cui all'art. 1 co. 132 della L. 244/2007 (si tratta dei cittadini che hanno compiuto 75 anni di età con reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro) e sia stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “2”, qualora il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di Convenzioni internazionali (ad esempio perché diplomatico o militare straniero) e sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva;</li> <li>• “3”, qualora il richiedente abbia pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o altro componente della famiglia anagrafica abbia pagato il canone anche con modalità diverse (ad esempio, mediante addebito sulla pensione);</li> <li>• “4”, qualora il richiedente abbia pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso sia stato pagato anche mediante addebito su un'utenza intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;</li> <li>• “5”, qualora il richiedente abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;</li> <li>• “6”, per motivi diversi dai precedenti (da indicare sinteticamente nell'apposito spazio del modello).</li> </ul> <p><b>Istanza di rimborso con motivazione “codice 4”</b></p> <p>Nei casi in cui sia stato indicato il codice “4” come motivo della richiesta, occorre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone (tale indicazione vale come dichiarazione sostitutiva per il non addebito del canone in quanto dovuto in relazione ad un'utenza elettrica di altro componente della stessa famiglia anagrafica);</li> <li>• il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel campo “data inizio” deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (appartenenza alla stessa famiglia anagrafica);</li> <li>– il campo “data fine” deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell'istanza, è cessata la sussistenza dei presupposti (ad esempio, se il richiedente non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto il cui codice fiscale è stato indicato nell'apposito campo).</li> </ul> </li> </ul> <p>Se il campo “data fine” non è compilato (cioè sussiste il requisito dell'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica) la richiesta di rimborso presentata con motivazione “codice 4” vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone non deve essere addebitato sulle utenze elettriche del richiedente il rimborso, in quanto dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (in altre parole, l'istanza di rimborso produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva di cui al provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016 n. 45059).</p> <p>Se nel campo “data fine” è indicata una data successiva a quella di presentazione dell'istanza, tale campo si considera non compilato; se, invece, il campo è compilato, gli effetti descritti sono limitati al periodo indicato (FAQ Agenzia delle Entrate 8.8.2016).</p>
<p>4.3</p>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO</b></p> <p>L'istanza di rimborso è presentata telematicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente, mediante una specifica applicazione web disponibile a partire dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali</li> </ul>



<p><i>segue</i></p>	<p>Entratel o Fiscoline;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite intermediari abilitati, mediante la suddetta applicazione.</li> </ul> <p>La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso.</p> <p>In alternativa, l'istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento valido, può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino. In tal caso, l'istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.</p> <p><b>Decorrenza della modalità telematica</b></p> <p>L'invio telematico della suddetta istanza sarà possibile a partire dal 15.9.2016; fino a tale data i contribuenti possono comunque presentare l'istanza a mezzo del servizio postale.</p> <p><b>Istanze già presentate</b></p> <p>Si considerano valide le istanze presentate a mezzo posta, con le suddette modalità, anteriormente al 2.8.2016.</p>
<p><b>4.4</b></p>	<p><b>ESECUZIONE DEI RIMBORSI</b></p> <p>I rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili al rimborso comunicate dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso in cui il rimborso disposto dalle imprese elettriche non vada a buon fine, esso è disposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>4.5</b></p>	<p><b>PAGAMENTO DELLA SOLA QUOTA ENERGIA DELLA BOLLETTA</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad una FAQ dell'8.8.2016, ha precisato che, qualora si ritenga che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto, è altresì possibile il pagamento della sola quota energia.</p> <p>In tal caso, precisa l'Agenzia, il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate effettuerà successivamente i riscontri sulle singole posizioni.</p> <p>Il chiarimento opera, in linea generale, nei casi in cui sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva di esonero; diversamente, occorre provvedere al versamento del canone.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>CONTROLLED FOREIGN COMPANIES - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>
	<p>Nella circ. 4.8.2016 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato in modo sistematico la disciplina delle <i>controlled foreign companies</i> (art. 167 del TUIR), che prevede l'imputazione per trasparenza al socio italiano del reddito delle controllate estere a regime fiscale privilegiato.</p>
<p><b>5.1</b></p>	<p><b>STATI E REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI</b></p> <p>La circ. 4.8.2016 n. 35 precisa che sono soggette alla disciplina CFC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il periodo d'imposta 2015, le società controllate localizzate: <ul style="list-style-type: none"> <li>negli Stati o territori inclusi nella <i>black list</i> del DM 21.11.2001;</li> <li>in Stati (diversi da quelli appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo) non inclusi nella suddetta lista, nel momento in cui</li> </ul> </li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>possono beneficiare di un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i periodi d'imposta 2016 e successivi, le società controllate: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il cui livello di tassazione nominale nello Stato di localizzazione (diverso da quelli appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo) è inferiore al 50% di quello italiano;</li> <li>– che, alternativamente, possono fare valere regimi speciali riconosciuti dallo Stato estero con agevolazioni legate alla localizzazione (es. <i>free zones</i>), al settore di attività o alla novità dell'investimento.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Determinazione del livello di tassazione nominale</b> Con riferimento ai periodi d'imposta 2016 e seguenti, la circolare chiarisce che la verifica del <i>tax rate</i> nominale avviene prendendo in considerazione, per l'Italia, le aliquote IRES e IRAP. Ad esempio, per il 2016 rientrano nel regime CFC le controllate il cui livello di tassazione nominale estero è inferiore al 15,7% (il 50% della somma delle aliquote IRES e IRAP, pari rispettivamente al 27,5% e al 3,9%); con la riduzione dell'aliquota IRES al 24% (dal 2017), la tassazione "soglia" si ridurrà al 13,95%.</p>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AL SOCIO RESIDENTE</b> In merito ai criteri di determinazione del reddito da imputare al socio residente (che avviene, a seguito delle modifiche operate dal DLgs. 147/2015, applicando all'utile <i>ante</i> imposte rilevato nello Stato estero le norme del reddito d'impresa italiano), la circ. 4.8.2016 n. 35 chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• occorre applicare la normativa delle società di comodo;</li> <li>• è possibile tenere conto degli effetti dell'ACE;</li> <li>• al contrario, non rilevano strumenti quali i parametri e gli studi di settore;</li> <li>• le regole da seguire sono in ogni caso quelle relative all'IRES, anche se la controllata estera è una società di persone o una <i>partnership</i>.</li> </ul>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>ABROGAZIONE DEL REGIME DELLE CFC COLLEGATE</b> Secondo l'Agenzia delle Entrate, per l'abrogazione del regime CFC delle società collegate estere ("vecchio" art. 168 del TUIR), che decorre dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015, occorre fare riferimento al periodo d'imposta del soggetto partecipante italiano, e non a quello della partecipata estera. Gli utili prodotti dalla collegata estera, già tassati per trasparenza in capo al socio italiano, non sono assoggettati a tassazione una volta distribuiti; si considerano distribuiti per primi dalla collegata estera gli utili formati con redditi già assoggettati a tassazione in capo al socio italiano (e prodotti, quindi, in vigenza dell'art. 168 del TUIR).</p>
<p><b>5.4</b></p>	<p><b>ADEMPIMENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b> Il socio controllante italiano deve indicare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate nel momento in cui, pur essendovi i presupposti per l'operatività delle disposizioni CFC, egli ritenga invece di non darvi applicazione e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbia presentato interpello;</li> <li>• abbia presentato interpello senza esito positivo.</li> </ul> <p>Rettificando espressamente le istruzioni al quadro FC di UNICO 2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che in questi casi non è obbligatorio compilare tutto il quadro FC, ma i soli righe FC2 o FC3, relativi all'utile o alla perdita della partecipata (oltre, anche se la circolare non lo precisa, al rigo FC1, relativo ai dati della partecipata stessa).</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - VERSAMENTO CON IL MODELLO F24</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.7.2016 n. 114710, la modalità di versamento con il modello F24 è stata estesa ad alcuni tributi speciali previsti per i servizi resi</p>

<p>segue</p>	<p>dall'Amministrazione finanziaria. Tale modalità di versamento è destinata a sostituire quella mediante il modello F23, ma si affianca a quella tramite "marca da bollo" (contrassegno telematico) prevista dall'art. 3 co. 3 del DM 9.12.97.  Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 67, è stato istituito il codice tributo necessario per operare il versamento di questi tributi mediante il modello F24 e stabilite le relative modalità di compilazione.</p>
<p><b>6.1</b></p>	<p><b>AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b> I tributi speciali ai quali viene estesa la modalità di versamento con il modello F24 sono quelli previsti dai titoli I e II della Tabella A, allegata al DL 31.7.54 n. 533 (conv. L. 26.9.54 n. 869).  Si tratta dei tributi speciali previsti, in particolare, per i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto concerne i servizi resi dal personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette: il diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle Commissioni tributarie; il diritto per la introduzione delle volture ai fini dall'attualità delle iscrizioni nel catasto e nell'anagrafe tributaria; il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati, entro 5 giorni dalla richiesta; il diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte;</li> <li>• per quanto concerne i servizi resi dal personale dell'Amministrazione periferica delle imposte indirette: il diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunce e bollette; il diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie; il diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione; il diritto per l'esame delle denunce di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie; il diritto di urgenza, per il rilascio di certificati, attestazioni, copie o estratti entro 5 giorni; il diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati; il diritto per la riscossione dei contributi, onorari ed altre competenze per conto di associazioni, enti e istituti.</li> </ul>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>CODICE TRIBUTO</b> Per il versamento dei tributi in esame con il modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 67 ha istituito il codice tributo "1538", denominato "<i>Tributi speciali di cui ai titoli I e II della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni</i>".</p>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b> In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";</li> <li>• con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno in cui è presentata la richiesta (di certificazione, di attestazione, di copia conforme, ecc.) a cui il versamento è riferito, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO</b> L'utilizzo del modello F24 per il pagamento dei tributi speciali sopra indicati decorre dall'1.9.2016. Fino al 31.12.2016, i tributi in oggetto potranno ancora essere versati mediante il modello F23. Dall'1.1.2017, il pagamento dei tributi speciali sopra individuati potrà essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24, oltre che tramite apposizione di</p>

<i>segue</i>	<p>“marca da bollo” (contrassegno telematico).</p> <p>I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate devono comunque essere effettuati con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.</p>
<b>7</b>	<p><b>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2016</b></p>
	<p>In relazione al secondo semestre 2016, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;</li> <li>• dell’8%, per le altre transazioni commerciali.</li> </ul> <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è stato ridotto dallo 0,05% allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p><b><i>Deroghe contrattuali</i></b></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;</li> <li>• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</li> </ul> <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;</li> <li>• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.</li> </ul>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti